



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento del 27 ottobre 2021 D.M. 435 per l'esercizio della centrale termoelettrica di ENGIE Produzione S.p.A. sita nel Comune di Leini (TO), per il progetto di miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche – Procedimento ID 182/12874

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la

decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto n. 435 del 27 ottobre 2021 del Ministro della transizione ecologica, di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata ad ENGIE produzione S.p.A., (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Leini (TO);

VISTO il decreto direttoriale del 10 maggio 2022 n. 56 con cui è stata espressa l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale per il Progetto di miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche della Centrale di Leini, subordinata al rispetto di talune condizioni ambientali;

VISTA la nota del 23 maggio 2022, protocollo n. U0220, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/64270, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA;

VISTA la nota del 08 giugno 2022, prot. MITE/71230 con la quale la Direzione generale Valutazioni Ambientale (di seguito, la Direzione generale) ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla modifica dell'AIA, identificandolo con codice ID 182/12874;

VISTA la nota del 20 giugno 2022, prot. MITE/76880, con la quale la Direzione generale ha comunicato che il procedimento è da ricondursi all'ipotesi di riesame per nuova parte di impianto, sulla base della nota della Commissione AIA IPPC prot. CIPPC/890 del 16 giugno 2022;

VISTA la nota del 13 luglio 2022, protocollo n. CIPPC/1033, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/87765, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota del 18 luglio 2022 protocollo n. 40858, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/89524, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC);

VISTA la nota del 23 agosto 2022, protocollo n. MITE/102952, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, e dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame parziale dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica di ENGIE Produzione S.p.A., situata nel Comune di Leini (TO);

VISTA la nota del 9 settembre 2022, protocollo n. UO404, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/109387, con la quale il Gestore

ha trasmesso le osservazioni al parere istruttorio reso il 13 luglio 2022 ed alla proposta di piano di monitoraggio e controllo resa il 18 luglio 2022;

VISTA la nota del 13 settembre 2022, protocollo n. MITE/100477, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi le osservazioni del Gestore, chiedendo alla Commissione istruttoria AIA-IPPC e a ISPRA di aggiornare il parere istruttorio e la proposta di piano di monitoraggio e controllo resi laddove quanto espresso dal Gestore si configuri come sostanzialmente rilevante, ovvero di voler rimandare l'eventuale correzione di refusi alle successive fasi procedurali;

VISTA la nota del 04 ottobre 2022, protocollo n. CIPPC/1345, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/121867 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo aggiornato a seguito delle osservazioni pervenute dal gestore;

VISTA la nota del 7 ottobre 2022, protocollo n. 55164, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/123956 con la quale ISPRA ha confermato la proposta di piano di monitoraggio e controllo reso il 18 luglio 2022;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2022 protocollo n. 132055, acquisita il 12 ottobre 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/125831, con la quale la Città metropolitana di Torino ha trasmesso il parere favorevole in merito al riesame parziale dell'AIA;

VISTA la nota del 18 ottobre 2022, protocollo n. 0043264-18/10/2022-DGPRES-MDS-P, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/129345, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere favorevole in merito al riesame parziale dell'AIA;

VISTA la nota del 24 ottobre 2022, protocollo n. 00129762/2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/131842, con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso il parere favorevole in merito al riesame parziale dell'AIA;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi asincrona, trasmesso con nota del 27 ottobre 2022 protocollo n. MITE/133726, da cui emerge che è stato espresso all'unanimità parere favorevole al riesame parziale dell'AIA per la centrale termoelettrica ENGIE produzione S.p.A. ubicata nel Comune di Leinì (TO), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 04 ottobre 2022 protocollo n. CIPPC/1345 e alla relativa proposta di piano di monitoraggio e controllo, resa con nota del 18 luglio 2022 protocollo n. 40858;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 10 novembre 2022, protocollo interno n. MITE.int. /140087, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministero della transizione ecologica del 27 ottobre 2021, n. 435 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società ENGIE produzione S.p.A. sita nel Comune di Leini (TO) identificata dal codice fiscale 02019870696, con sede legale in Viale Giorgio Ribotta 31 – Roma, è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 04 ottobre 2022, protocollo n. CIPPC/1345, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 18 luglio 2022, protocollo n. 40858, inerenti al progetto di miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche, a seguito dell'istanza presentata dal Gestore con nota del 23 maggio 2022.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.
3. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limiti del decreto del 27 ottobre 2021 n. 435, comprensivo dei relativi allegati, come integrati e modificati dal presente decreto.
4. A partire dalla data di messa in esercizio nella nuova configurazione il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando nei successivi sei mesi con l'ente di controllo i tempi per l'adeguamento e completamento dello stesso.

Articolo 2


(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, specificando la data di avvio del cronoprogramma degli interventi, che dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni, e allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società ENGIE produzione S.p.A. e notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino, al Comune di Leini, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On.  Gilberto Pichetto Fratin